

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE
NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI VITTORIA -
ex art. 15 della legge n.241/90 e smi**

Addì _____del mese di _____dell'anno _____, presso la Direzione Risorse Umane del Comune di Vittoria, in esecuzione della delibera di G.C. n. _____ del _____ dichiarata immediatamente eseguibile

TRA

– il Dr. _____, nato a _____il _____, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Risorse Umane del Comune di Vittoria (C.F.: 82000830883), il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta,

E

– il Dr. _____, nato a _____il _____, nella sua qualità di _____ della Capitaneria di Porto di Pozzallo (C.F.: _____), il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta,

PREMESSO

che la tutela dell'ambiente marino e costiero è uno degli obiettivi prioritari da perseguire, sia per la ricchezza del patrimonio naturalistico nazionale, sia per i rilevanti interessi sociali ed economici coinvolti nell'utilizzo delle relative risorse;

che :

- la struttura geografica del territorio del Comune di Vittoria contiene anche un'ampia linea costiera che impone un'attività di tutela costante e puntuale, supportata da una componente operativa capace di esprimere specifiche competenze e una presenza territoriale capillare e qualificata;
- in tale settore, le norme di legge che si sono susseguite nel tempo hanno elettivamente individuato nel Corpo della Capitaneria di Porto di Pozzallo, un'organizzazione operativa impegnata nella salvaguardia dell'ambiente marino ;

CONSIDERATO

che

- il conseguimento dell'obiettivo di garantire la libera e sicura fruizione delle spiagge e di quello di salvaguardare la vita umana in mare passa tramite la collaborazione fra due Pubbliche Amministrazioni le quali presiedono anche al servizio di vigilanza che comprende oltre al segmento terrestre, anche un'attenta ed efficiente presenza in mare attraverso mezzi nautici;
- l'accordo di cooperazione ex art. 15 della legge n. 241/90 e smi è uno strumento che formalizza il rapporto tra pubbliche amministrazioni le quali disciplinano lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- detto istituto rientra tra le forme di partenariato pubblico-pubblico (PPP), ossia tra quelle relazioni tra pubbliche amministrazioni che conseguentemente, nella misura in cui esse possono essere identificate come prestazioni o scambi di servizi, escludono l'applicazione del Codice dei contratti pubblici;

RILEVATO

che fra i due Enti sussiste la condivisione di compiti e di responsabilità in base alla quale *“le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività e gratuitamente”, con la conseguenza che pare difficile sostenere l'applicabilità dello schema della collaborazione “nel caso in cui un ente si procuri il bene*

di cui necessita per il conseguimento degli obiettivi assegnati a fronte del pagamento del rispettivo prezzo”
(Determinazione 7/2010 – AVCP parere 2014);

RITENUTO

di procedere a tradurre in azioni l'enunciazione delle finalità sopradescritte in ossequio :

- all'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n°241 e s.m.i., il quale prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e stabilisce che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5 della medesima legge;
- all'art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i., il quale prevede in applicazione dell'art.43 della Legge 27 dicembre 1997, n° 449 la possibilità per i Comuni, le Province e gli altri Enti locali indicati nel medesimo T.U., di stipulare Accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi al fine di migliorare la qualità dei servizi prestati;

EVIDENZIATO

che un'Autorità Pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività di interesse comune, purché l'Accordo fra le Amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due Enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 OGGETTO

Il presente Accordo di collaborazione Istituzionale tra il Comune di Vittoria e la Capitaneria di Porto di Pozzallo ha come oggetto l'espletamento di azioni in materia di gestione del servizio di vigilanza e salvataggio a mare dei bagnanti nei tratti di spiaggia libera nella fascia costiera della frazione di Scoglitti avente per oggetto le seguenti prestazioni:

- l'approntamento per conto del Comune di una squadra di vigilanza e di salvataggio a mare, con l'impiego di n. 2 unità, in servizio contemporaneamente dalle ore 8,00 alle ore 20,00, con pausa pranzo di un'ora nel periodo di tempo compreso tra le ore 13,00 e le ore 15,00 per complessivi n. 186 giorni dal 15 giugno al 15 settembre 2018;
- l'assistenza ai bagnanti come primo soccorso;
- l'utilizzo dell'imbarcazione e dell'attrezzatura di sicurezza necessaria per lo svolgimento del servizio prevista dalla vigente normativa.

La gestione del servizio di salvataggio ha luogo in conformità alle disposizioni dell'Ordinanza in materia ed a tutte le vigenti norme in materia.

ART. 2 – IMPEGNI DEL COMUNE E DELLA CAPITANERIA DI PORTO

Per il servizio espletato il Comune di Vittoria s'impegna a garantire il pasto meridiano giornaliero (feriali, pre-festivi e festivi), per due militari impiegati durante il periodo di cui al precedente articolo 1, consentendo agli stessi di consumare detto pasto presso un ristorante convenzionato con l'Amministrazione Comunale; Con tale impegno s'intende definito quanto a carico del comune di Vittoria quale compartecipazione alla realizzazione della progettualità in argomento, rimanendo in capo alla Capitaneria di Porto di Pozzallo lo svolgimento dell'attività in oggetto tramite proprio personale nel rispetto delle prescrizioni in materia di lavoro, previdenza ed assicurazione

ART. 3 – COORDINAMENTO

Le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutta l'assistenza necessaria per la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo di collaborazione Istituzionale ed assicurano il pieno sostegno alla realizzazione del presente accordo.

A tale scopo stabiliscono concordemente di affidare il coordinamento dello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo al Comando della Capitaneria di Porto di Pozzallo.

ART. 4 OBBLIGHI DELLE PARTI

Le Parti dovranno comunicarsi tempestivamente qualsiasi impedimento inerente la realizzazione di quanto previsto dal presente Accordo di collaborazione istituzionale ed in particolare dovranno:

- 1 informarsi reciprocamente, salvo altre Autorità, circa evenienze o emergenze che si dovessero verificare nella conduzione delle attività previste;
- 1 partecipare a riunioni tecniche ed incontri-

ART. 5 DURATA

In considerazione della presente progettualità le Parti convengono la durata dal 15 giugno al 15 settembre 2018.

Concordano, inoltre, di riservarsi a seguito delle risultanze del presente accordo di reiterarlo negli anni successivi.

ART. 6 RECESSO

Le parti potranno recedere dal presente Accordo nel caso in cui ritengano, sulla base di giustificate motivazioni, che non sussista più l'interesse pubblico al proseguimento della stessa.

ART. 7 ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutti gli effetti derivanti dal presente Accordo le parti eleggono il rispettivo domicilio presso le sedi indicate in epigrafe. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata per iscritto alle Parti.

ART. 8 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L'Accordo Istituzionale è regolato dalla legge italiana.

Il Foro competente per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dello stesso Accordo sarà quello di Ragusa.

Art. 9 – REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

Le Parti concordano l'applicazione della clausola della registrazione in caso d'uso.

Il presente contratto è esente dall'imposta di registrazione, essendo soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, accettato e sottoscritto

Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo _____

Dirigente ad Interim della Direzione Risorse Umane del Comune di Vittoria _____